

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Giudicato del decreto ingiuntivo ed *actio nullitatis*

Con riferimento al procedimento monitorio, soltanto nel giudizio di cognizione, instaurato a seguito di rituale e tempestiva opposizione all'ingiunzione, il giudice può statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni e difese contro di essa proposte. Ne consegue che, decorso inutilmente il termine per proporre l'opposizione ed in assenza di situazioni suscettibili di giustificare l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 cod. proc. civ., l'esercizio del detto potere-dovere del giudice è impedito dal passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, mentre la possibilità di una autonoma "actio nullitatis" resta limitata ai soli casi riconducibili al concetto di inesistenza, nei quali difetti alcuno dei requisiti essenziali per la riconoscibilità del decreto come provvedimento giurisdizionale, e non, invece, alle ipotesi in cui ricorrano vizi attinenti al contenuto ed al merito del provvedimento monitorio, ancorché emesso fuori dei casi stabiliti dalla legge.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 6.12.2013, n. 27406

...omissis...

1. Con il primo motivo il Comune ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 81 c.p.c. e il difetto di legitimatio ad causam.

Il ricorrente sostiene che nella parte narrativa del ricorso per decreto ingiuntivo non v'era alcun riferimento che potesse ricollegare il credito oggetto della domanda monitoria allo Studio Associato non comparando alcun riferimento nei documenti fondanti la pretesa (il parere di congruità della parcella del Consiglio dell'ordine degli ingegneri, le Delib. Giunta Municipale, il disciplinare per il conferimento dell'incarico) e pertanto dalla stessa prospettazione del ricorso si doveva dedurre che lo Studio Associato non si affermava titolare del credito per il quale era richiesto il decreto ingiuntivo ed era, quindi, carente di legittimazione ad causam avendo esercitato un diritto rappresentato come altrui, nè risultava in fatto titolare del diritto scaturente dal rapporto di prestazione d'opera professionale intercorso tra il Comune di Lentini e il solo I. personalmente.

Formulando il quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., ora abrogato, ma applicabile ratione temporis, il ricorrente, premesso che lo studio Acquambiente ha omesso di prospettare la titolarità del diritto di credito azionato nei confronti del Comune di Lentini, chiede se sussista un difetto di legittimazione attiva del predetto studio che, in quanto difetto di un requisito dell'azione, precludeva la pronuncia del decreto ingiuntivo, essendo pertanto violato l'art. 81 c.p.c..

1.1 Il motivo di ricorso è inammissibile per irrilevanza rispetto alla ratio decidendi della sentenza secondo la quale il decreto ingiuntivo (del quale era stata dichiarata l'esecutorietà dal Presidente del Tribunale) aveva acquistato efficacia di cosa giudicata ed era precluso al Comune di far valere, in sede di opposizione ogni questione relativa a quanto riconosciuto a favore dello studio associato con il decreto ingiuntivo.

Il decreto ingiuntivo non opposto tempestivamente (salvo i casi di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., che qui non ricorrono e neppure sono dedotti) acquista efficacia di giudicato tanto in ordine all'oggetto che ai soggetti del rapporto giuridico e l'efficacia di detto giudicato si estende agli accertamenti che costituiscono i necessari e inscindibili antecedenti o presupposti logico-giuridici della pronuncia d'ingiunzione (Cass. 28/8/2009 n. 18791).

Ne discende che soltanto nel giudizio di cognizione instaurato a seguito di rituale e tempestiva opposizione all'ingiunzione il giudice può statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni e difese contro di essa proposte (compresa quella attinente al difetto di legitimatio ad causam, proposta davanti a questa Corte) con la conseguenza che, decorso inutilmente il termine per proporre l'opposizione ed in assenza di situazioni suscettibili di giustificare l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 cod. proc. civ., l'esercizio del detto potere-dovere del giudice è impedito dal passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 3/5/1991 n. 4833); una autonoma "actio nullitatis", resta comunque limitata ai soli casi propriamente riconducibili al concetto di inesistenza, nei quali venga a mancare alcuno dei requisiti essenziali per la riconoscibilità del decreto come provvedimento giurisdizionale e non anche a quei casi in cui ricorrano vizi attinenti al contenuto ed al merito del provvedimento monitorio, ancorchè emesso fuori dei casi stabiliti dalla legge.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità del procedimento e della

sentenza in relazione alla violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c..

Il ricorrente osserva che il credito oggetto della richiesta monitoria era unico, ma azionato da due soggetti, con la conseguenza che all'opponente doveva essere consentito ottenere la pronuncia richiesta nei confronti di entrambi i soggetti e non nei confronti di uno solo; la situazione così delineata imponeva, dopo l'instaurazione del giudizio di opposizione nei confronti di un solo soggetto, di integrare il contraddittorio anche nei confronti del secondo soggetto (lo Studio Associato) e la mancata integrazione ha determinato il formarsi di un contrasto tra giudicati per effetto del quale lo stesso credito è ritenuto inesistente per l' I. ed esistente invece per lo studio associato.

Formulando il quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., il ricorrente chiede se il giudizio si è svolto in assenza di un contraddittore necessario (il predetto Studio Associato) che doveva partecipare al giudizio promosso con l'opposizione al decreto ingiuntivo nel procedimento n. 1832/97 da parte del Comune di Lentini, essendo beneficiario dello stesso decreto e se perciò il procedimento debba essere dichiarato nullo per violazione degli artt. 102 e 101 c.p.c., essendo stato altresì violato il principio del contraddittorio che doveva necessariamente instaurarsi tra entrambi i beneficiari dell'ingiunzione ed il Comune ingiunto, stante l'unicità del titolo opposto per la contestazione del credito azionato.

2.1 Il motivo, come il precedente, è inammissibile in quanto non pertinente rispetto alla ratio decidendi secondo la quale il decreto ingiuntivo a favore dello Studio Associato era divenuto definitivo per mancata tempestiva opposizione, così che qualunque fosse la censura sul credito azionato, il credito riconosciuto allo Studio Associato non era più contestabile ed era inammissibile la stessa opposizione per la preclusione processuale di cui all'art. 647 c.p.c., comma 2.

Il diverso esito delle due cause poi riunite dipende appunto dalla mancanza di tempestiva opposizione all'ingiunzione emessa a favore dello studio associato. Per completezza di argomentazione occorre ancora osservare che le due cause erano già state riunite in primo grado e trattate unitariamente, così che non era neppure necessaria una integrazione del contraddittorio (cfr. Cass. 31/8/2005 n. 17592).

3. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente, in quanto soccombente, al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune di Lentini a pagare allo Studio Associato Acquambiente Ingegneria degli ingegneri Salvatore Indelicato e Giovanni Saitta le spese di questo giudizio di cassazione che liquida in Euro 6.000,00 per compensi oltre Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2013